COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

N° 8 del 13/02/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (RIF.: DELIBERA C.C. N. 11 DEL 24.01.2018)

L'anno **duemiladiciannove**, addì **tredici** del mese di **Febbraio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor SINDACO, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
VEZZOLA MARIA KATIA	X		*DON SIMONE*	X	
GREZZINI ROBERTO	X		*RIZZARDI ROBERTA*	X	
MUSESTI ALESSANDRO	X		*GOFFI DIEGO*	X	
FEDERICI GIANPIERO	X		*APOLLONIO MARIO*	X	
ARRIGHI NICOLA		X	*MICHELI CRISTINA*	X	
TANTARI ANTONIO	X		*LEALI MATTEO*	X	
USARDI ALESSANDRO		X			

Presenti : 11 Assenti : 2

Partecipa *SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Annalisa Lo Parco*, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto n. 8 dell'ordine del giorno, passando la parola all'assessore, signor Antonio Tantari, per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

L'assessore spiega che la modifica è stata richiesta dalla Secoval alla quale, di recente, è stato trasferito il servizio con la finalità di adeguare tempestivamente la tassa alle variazioni del nucleo familiare.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

l'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

l'art.1, commi dal 641 al 668 e dal 682 al 705, della Legge n. 147/2013, istitutiva dell'Imposta Comunale Unica e in particolare la disciplina della componente tassa rifiuti (TARI);

il vigente Regolamento della tassa sui rifiuti TA.RI., approvato con deliberazione consiliare numero 11 del 24 gennaio 2018;

in particolare, l'articolo 16. *Occupanti le utenze domestiche* che testualmente recita:
"1. Per le utenze domestiche di residenza anagrafica il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia. Per le abitazioni tenute a disposizione nel comune di residenza si assume un numero di occupanti pari a uno.
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, un occupante ogni 50 mq di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. La superficie di cantine, di autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si somma alla superficie dell'utenza abitativa di riferimento, ancorché non ubicata nelle immediate vicinanze. Laddove l'occupante non sia titolare di utenza abitativa i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate parzialmente o totalmente come Bed and Breakfast (attività a conduzione familiare svolta in maniera non continuativa, per la fornitura di alloggio e prima

colazione in non più di 4 camere con un massimo di 12 posti letto) o casa vacanze (strutture che forniscono alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocato in un unico complesso o in più complessi immobiliari) si assume come numero occupanti il numero di posti letto dichiarati nella dichiarazione di inizio attività, limitatamente al periodo indicato nella stessa dichiarazione, che andranno a sommarsi ad eventuali occupanti già residenti nell'unità locale considerata;

PREMESSO che:
negli ultimi mesi dell'anno 2018 l'amministrazione ha attivato, in via sperimentale ed in collaborazione con il Comune di Vobarno, lo sportello *My city point* dedicato alla sola consegna delle dotazioni per la gestione della raccolta porta a porta;

l'andamento positivo dell'attività ha indotto l'amministrazione a confermare il servizio per il 2019;

al fine di ottimizzare il servizio e semplificare gli adempimenti in capo ai cittadini, le attività dello sportello sono state implementate con il trasferimento della gestione della banca dati TARI;

PRESO ATTO della richiesta del gestore di modificare il comma 7 dell'articolo 16. *Occupanti le utenze domestiche* nel modo seguente:
"7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 27, comma 3, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute";

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per l'esame delle norme regolamentari, espresso nella seduta del 6 febbraio 2019;

RITENUTO di approvare la modifica, al fine di far corrispondere la tariffa per le utenze domestiche al dato effettivo degli occupanti sin dal momento della variazione;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dal responsabile competente (articolo 49 TUEL);

CON voti n. sette (7) favorevoli, nessuno contrario e n. quattro (4) consiglieri astenuti (Goffi, Apollonio, Micheli e Leali) espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. undici (11) consiglieri presenti di cui n. sette (7) votanti,

DELIBERA

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la seguente modifica al comma 7 dell'articolo 16 del *Regolamento della tassa sui rifiuti TA.RI.*:
   "7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 27, comma 3, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute";

3) di trasmettere telematicamente il regolamento aggiornato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

4) di pubblicare il regolamento aggiornato in via permanente sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente / disposizioni generali / atti generali / regolamenti.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento in previsione del prossimo avvio del servizio,

con separata votazione, con voti n. sette (7) favorevoli, nessuno contrario e n. quattro (4) consiglieri astenuti (Goffi, Apollonio, Micheli e Leali) espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. undici (11) consiglieri presenti di cui n. sette (7) votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel enti locali D. Lgs. N. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Sindaco	Il Segretario Comunale
Maria Katia Vezzola	Dott.ssa Annalisa Lo Parco